

PAOLA PIRAS

SERVIZI PUBBLICI E NUOVE TECNOLOGIE

Il tema stimola alcune suggestioni che, pur prescindendo in questa sede da qualunque intento definitorio e risolutivo, volgono, al contrario, a stimolare una riflessione condivisa su alcuni aspetti connessi al processo di modernizzazione dell'amministrazione grazie alla telematica da ritenersi particolarmente meritevoli di attenzione.

Ci si riferisce, in particolare, agli effetti derivanti dall'impiego delle cosiddette teleprocedure nei confronti di un settore complesso quale quello dei servizi pubblici¹.

È stato, messo in evidenza come attraverso l'innovazione e le tecnologie si attribuisca a cittadini ed imprese un vero e proprio diritto a potersene avvalere nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni², con il corollario del dovere di queste ultime non solo di consentire tale uso, ma, anche, di riorganizzarsi³ per sfruttare

* Il presente lavoro è frutto della rielaborazione e dell'aggiornamento della relazione presentata al Convegno organizzato dall'Università degli Studi di Pisa il 26 Novembre 2004 su « E-Governance e innovazione amministrativa. Verso la ricomposizione del sistema amministrativo pubblico ».

¹ Sul punto, diffusamente, A. MASUCCI, *Erogazione on line dei servizi pubblici e teleprocedure amministrative*, in *Diritto Pubblico*, 2003, n. 3, p. 991 ss.

² In questo senso l'art. 3 del codice delle amministrazioni digitali. Sul punto si veda il commento di M. PIETRANGELO, *Diritto all'uso delle tecnologie*, in G. CASSANO-C. GIURDANELLA, *Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale*, commentario al D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, 2005, p. 24 ss. Mi preme sottolineare in questa sede che già nel 1970 M.S. GIANNINI, nel *Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.*, 1982, p. 733 ss. affermò

« l'innovazione amministrativa poggia su quella tecnologica » e oggi la Corte dei Conti, *Referto al Parlamento in materia di informatica pubblica*, 2002-2003, p. 8, afferma che « lo sviluppo del governo elettronico e la riforma della pubblica amministrazione diventano quasi sinonimi e devono armonizzarsi sia con la trasformazione organizzativa che con un'idonea politica delle risorse umane ».

³ Ancora una volta emerge l'importanza dell'assetto organizzativo al fine della buona amministrazione. In questo contesto si colloca l'attenzione verso il processo di *e-government* promosso per modernizzare l'amministrazione e cambiarne il tradizionale modo di operare. Sul tema E. POLLIFRONI, *Processi e modelli di E-Government e di E-Governance applicati all'azienda pubblica*, Milano, 2003. In proposito non può prescindere dall'osservare che una vera riforma in funzione dell'amministrazione digitale potrà esserci solo se, e quando, si riuscirà ad incidere sulle

al meglio le medesime opportunità in funzione delle reali esigenze degli utenti⁴ e della qualità dei servizi resi⁵.

In questo contesto, dunque, si vuole riflettere, in particolare, sulla valutazione della compatibilità tra la nozione di servizio pubblico in rete da un lato, la nozione di servizio universale, e il divario digitale dall'altro e, alla luce di ciò, riflettere, ancora, sul rapporto esistente tra le funzioni di erogazione che le amministrazioni sono chiamate a svolgere e le risorse finanziarie che ad esse sono assegnate.

Per quanto riguarda il primo punto (ossia il rapporto tra servizi pubblici e servizio universale) è vero, infatti, che il processo di trasformazione della Pubblica Amministrazione secondo le logiche del « risultato » che la vogliono più efficiente, efficace ed economica, investe fortemente il settore dei servizi pubblici la cui disciplina, nell'ultimo decennio, al fine di assolvere secondo *standard* più elevati la funzione sociale e di supporto allo sviluppo economico loro connaturata, è stata orientata verso il miglioramento dell'offerta, la scissione delle attività di erogazione e gestione da quelle di indirizzo, programmazione e controllo⁶; la creazione di un mercato aperto alla concorrenza⁷.

In questo quadro è emersa con evidenza l'importanza di una valutazione sulle potenzialità, sugli effetti e sulle concrete modalità di applicazione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche agli apparati organizzativi e all'erogazione delle prestazioni⁸.

Si è detto, dunque, che le tecnologie informatiche consentono, da un lato, di migliorare i servizi, adeguandoli alle aspettative dei cittadini dal punto di vista del contenimento dei tempi necessari all'erogazione; dall'altro, di contenere le disuguaglianze so-

attività di *back office*. La digitalizzazione presuppone una completa reingegnerizzazione dei processi basata sulla standardizzazione delle procedure.

⁴ In punto di cittadini utenti si veda A. CORPACI (a cura di), *La tutela degli utenti nei servizi pubblici*, Bologna, 2003.

⁵ Sul valore della telematica quale mezzo per rendere possibile una « nuova qualità » e incrementarne il livello, ancora A. MASUCCI, *Erogazione on line*, cit., in part. p. 994.

⁶ M. CAMMELLI, *Amministrazione di risultato*, in *Annuario A.I.P.D.A.*, 2002, p. 107 ss.; S. CASSESE, *Le basi del diritto amministrativo*, Milano, 2003, p. 121 e 168 sottolinea che un'amministrazione orientata al risultato presuppone un'organizzazione coerente ed efficiente a prescindere dalla quale è impossibile pervenire a tale obiettivo. Per un'analisi sull'esigenza del risultato amministrativo e sulle ragioni

che, soprattutto negli ultimi anni, hanno portato a fargli acquisire grande rilevanza nell'azione amministrativa si rinvia a F.G. SCOCA, *Attività amministrativa*, voce in *Enc. del diritto*, VI aggiorn., Milano, 2002, p. 76; L. IANNOTTA, *Previsione e realizzazione del risultato nella Pubblica Amministrazione: dagli interessi ai beni*, in *Dir. amm.*, 1999, pp. 57 ss.; L. IANNOTTA, *Principio di legalità e amministrazione di risultato*, in *Amministrazione e legalità*, Milano, 2000, p. 37, nonché F. SALVIA, *Valori e limiti della managerialità nella Pubblica amministrazione*, in *Dir. econ.*, 1996, III, cit. p. 595 ss.

⁷ Diffusamente, G. AMATO, *Il potere e l'antitrust*, Bologna, Mulino, 1998, in part. 105 ss.

⁸ G. DUNI, *Teleamministrazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIX, Roma, 1996.

ciali e fisiche che impediscono un uguale accesso alla loro fruizione⁹.

Proprio queste due considerazioni sono state assunte come base intorno alla quale costruire a livello europeo un percorso di crescita comune intorno ai progetti di *e-government* (si pensi a *e-Europe* 2002, *An information society for all*, 19-20 giugno 2000).

Percorso che si prefiggeva l'obiettivo di soddisfare i principi tradizionali dell'azione amministrativa attraverso le regole mutate dal mondo virtuale in base all'assunto che il web avrebbe consentito di fornire attività di produzione immateriale potenzialmente idonee a semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadini e, in questo senso, sarebbe un valido strumento di supporto nell'attuazione del principio di coesione economico-sociale di cui all'art. 158 del Trattato.

Ora, però, in proposito è importante diversificare una prima ipotesi di erogazione del servizio in rete come mera modalità attraverso cui l'amministrazione si rapporta al cittadino in funzione della semplificazione dell'interazione; da una seconda, nella quale, al contrario, l'erogazione on line concreta «in sé» la prestazione all'utente non consentendone una diversa modalità.

In questo caso è la prestazione informatica in quanto tale ad esprimere il servizio.

Se nella prima fattispecie è ipotizzabile il permanere (perlomeno transitoriamente) delle due modalità (telematica e non) e, quindi, la diffusione delle tecnologie diventa non causa di esclusione, bensì di integrazione¹⁰; nel secondo, invece, si pone il problema della compatibilità con il principio dell'universalità del servizio nella sua dimensione eminentemente organizzativa¹¹.

Se è vero (come è vero) che «si potrebbe sostenere che il servizio pubblico ha in sé il germe dell'universalità la quale, per converso, rappresenta, in un mondo ideale, la più completa realizzazione della nozione di servizio pubblico»; allora è altrettanto vero che la nozione di servizio universale come «insieme minimo definito

⁹ A. PACE, *I progetti «PC ai giovani» e «PC alle famiglie»: esercizio di potestà legislativa esclusiva statale o violazione della potestà regionale residuale?* In *Giur. cost.*, 2004, p. 3214 afferma che gli strumenti informatici sono funzionali alla realizzazione dei diritti sociali e «rappresentano nel mondo contemporaneo, i mezzi più efficaci ... di comunicazione interindividuale».

¹⁰ La vera attuazione della teleamministrazione presuppone due passaggi: uno, di transizione, dove si avrà una mera semplificazione delle procedure; un secondo, caratterizzato dalla concreta eliminazione del documento cartaceo e dall'interdipendente veicolizzazione dei flussi di lavoro.

¹¹ Sugli obblighi connessi all'universalità del servizio si vedano Commissione CE, Com. 2001/C17/04, 19 gennaio 2001, Commissione CE, Com 2003/0270, def. 21 maggio 2003 entrambe in <http://europa.eu.int/documents/comm/index-it.htm>. In dottrina si leggano M. CLARICH, *Servizio pubblico e servizio universale: normativa e profili ricostruttivi*, in *Diritto pubblico*, 1998, Padova, 197; N. RANGONE, *I servizi pubblici*, Bologna, 1999, p. 317 e 344; C. OSTI-L. ROVIZZI, *Il servizio universale in Italia*, in F. BONELLI-S. CASSESE, *La disciplina giuridica delle telecomunicazioni*, Milano, 1999, p. 272.

di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile » (art. 2, par. 1, lett. f) - direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997; nonché art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 259/03) individua la matrice dell'obbligo inerente la fornitura del servizio universale¹² nel suo essere « funzionale agli obiettivi di coesione economico sociale e dell'equivalenza sul piano territoriale della Comunità¹³ », nel rispetto dei principi di parità, continuità, universalità¹⁴.

Ma, allora, l'universalità presuppone la garanzia di accesso da parte di tutti i cittadini; accesso che, nell'ipotesi di servizi telematici, non può prescindere da un'educazione dei cittadini all'uso delle strutture telematiche attraverso un percorso generalizzato di alfabetizzazione¹⁵.

Diversamente ci troveremmo, come ci troviamo, davanti ad una consistente fascia di soggetti esclusi dall'uso delle nuove tecnologie; davanti ad una sorta di castello Kafkiano inaccessibile ai comuni mortali, in contrasto con quella teoria della giustizia in grado di rispondere concretamente alle esigenze di una società complessa come la nostra¹⁶.

Ecco, allora, emergere l'interdipendenza della prima riflessione, (l'universalità), con la seconda sul divario digitale.

Dunque l'esclusione dalla fruizione dei servizi in rete in senso stretto, concreterebbe in questo caso un'evidente contrasto tra il

¹² Il concetto di servizio universale, in realtà, nasce in America per indicare l'obiettivo di unificare i sistemi concorrenti delle telecomunicazioni mentre oggi indica l'obiettivo sociale di garantire a tutti la fruibilità di un bene ritenuto essenziale. Sul servizio universale si legga G. SANTI, *Il servizio universale in Italia*, in E. FERRARI, *I servizi a rete in Europa*, R. Cortina Ed., Milano, 2000, p. 142; E. BOSCOLO, *Le telecomunicazioni in Italia*, in E. FERRARI, cit., p. 243; nonché C. OSTI-L. ROVIZZI, *Il servizio universale in Italia*, in F. BONELLI-S. CASSESE (a cura di), *La disciplina giuridica delle telecomunicazioni*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 264 che individua nel servizio universale un correttivo per eventuali fallimenti del mercato.

¹³ M. CLARICH, *op. loc. cit.*

¹⁴ Anche se non nel senso di totalità, così ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto delle telecomunicazioni. Principi, normativa, giurisprudenza*, Bari-Roma, Laterza, p. 44 nota 23. In dottrina R. PEREZ, *Telecomunicazioni e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 290, pur se in un contesto diverso, avanza l'ipotesi che non sarebbe necessario mantenere gli obblighi di servizio uni-

versale assicurando invece la tutela sociale anche sfruttando i normali meccanismi di mercato.

¹⁵ L'abbattimento del divario digitale e l'introduzione delle tecnologie dell'informazione assumono un particolare rilievo al fine di favorire lo sviluppo. Infatti la tecnologia e l'accesso alle informazioni determinano una maggior consapevolezza e una maggiore attitudine imprenditoriale che possono divenire motore per favorire l'emersione e la valorizzazione di nuove opportunità nell'organizzazione sociale. Questa è la ragione per cui il nuovo paradigma dell'economia, secondo cui la tecnologia produce ricchezza, ha fatto sì che l'attenzione al divario digitale (che non interessa certamente solo il nostro Paese) oggi sia, forse, superiore all'attenzione verso le carestie che rallentano lo sviluppo economico di alcuni Paesi.

¹⁶ Penso ad AMARTYA SEN, *Lo sviluppo è libertà*, Milano, 2000, dove adotta un'idea di libertà che investe sia i processi che permettono azioni e decisioni libere che le possibilità effettive che gli esseri umani hanno in condizioni personali e sociali date (p. 23).

principio di eguaglianza, espresso dall'art. 3 della Costituzione italiana, a sua volta ripreso dal titolo III (eguaglianza) della Carta europea dei diritti, e l'attuale stato di attuazione della teleamministrazione.

« Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale... che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza... impediscono l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese » significa che solo se, e quando, saremo in grado di non rivolgerci più ad un'utenza di nicchia e potremo indurre, invece, un cambiamento culturale che coinvolga chi è utente, potremo dire di aver gettato le basi per la realizzazione di un'amministrazione più leggera ed efficiente, dove le nuove tecnologie favoriscono realmente la partecipazione dei cittadini alla vita politica e al processo decisionale.

Ci si chiede, allora, quanto sia compatibile oggi, e si sottolinea oggi, l'idea del servizio pubblico in rete in senso stretto con i nuovi diritti connessi all'uso della rete e all'informatizzazione diffusa; quanto, sia possibile superare i problemi naturalmente connessi all'evidente divario digitale nel nostro Paese¹⁷.

Quale sia la consapevolezza della globalità delle implicazioni connesse all'armonizzazione della nuova amministrazione telematica con il contesto economico sociale con cui si rapporta.

¹⁷ Mi riferisco, naturalmente, al divario digitale da intendersi sia in riferimento alle aree geografiche (quale differenza di copertura) che nel più ampio significato di fenomeno sociale ed economico. Per quanto riguarda il primo profilo, in particolare, in ambito europeo l'attenzione allo scarto tra la percentuale di aree che hanno l'accesso alla banda larga e quelle che non lo hanno e alle conseguenze che da ciò potranno derivare in termini sociali ed economici, ha indotto l'istituzione di un Forum europeo sul divario digitale coordinato dal Gruppo di consulenza sull'e-Europe il cui compito è monitorare i progressi nell'implementazione del progetto eEurope 2005 e di predisporre le iniziative future. Per un approfondimento sul punto si legga http://europa.eu.int/information_society/europe/2005/all_about_advisory_group/index_en.htm. Per ciò che, in particolare, attiene l'Italia, dalla lettura dei dati sulla differente accessibilità alla rete a banda larga a seconda della localizzazione geografica, riferiti agli anni 2004-2005, riportati nel *Libro Bianco dell'UE* a p. 12, in http://europa.eu.int/information_society/europe/2010/digital_divide/index_en.htm, si ricava una copertura pari al 48,4% per le aree urbane, al 38% per le aree suburbane e al 13,6%

per quelle rurali. Ora, è noto che le cause del divario digitale trovano il loro presupposto nei bassi guadagni, nei modesti livelli di educazione, nella grande presenza di piccole imprese e in una serie di altri fattori socio culturali. Ma, ciò che è più interessante rilevare, è il fatto che in Europa, a partire dal Gennaio 2005, anche nelle zone nelle quali la copertura era disponibile per l'88% della popolazione, solo il 10% ha sottoscritto la richiesta per avvalersi della banda larga. Ciò a causa di una serie di valutazioni trasversali che prescindono dalla localizzazione geografica e dalla scarsa propensione ad usare la banda larga nelle zone rurali; ragioni che possono essere individuate nei costi elevati a fronte della bassa qualità della connessione, nella mancanza di percezione delle potenzialità della banda larga e nell'inadeguatezza dei servizi resi. Per ciò che attiene in particolare l'Italia, poi, i dati dell'osservatorio per la banda larga hanno messo in evidenza che nel 2004 benché il 76% della popolazione potesse accedere ai servizi dell'ADSL, la media diventava significativamente più bassa nelle regioni del Mezzogiorno (coincidenti con l'obiettivo 1) per ridursi al 48% in Basilicata, al 45% nella zona meridionale della Calabria e al 64% in Abruzzo.

Si pensi, ad esempio, all'erroneità del presupposto riscontrabile, a nostro avviso, nell'Allegato 1 per l'avviso di selezione dei progetti proposti dalle Regioni e dagli enti locali per l'attuazione dell'*e-government*, dove si afferma che: « per facilitare il processo di fruizione dei servizi, la loro erogazione non sarà strutturata in base all'organizzazione della Pubblica Amministrazione, ma alle necessità dell'utente... » con un'evidente confusione del percorso naturale di prospettazione dell'amministrazione quale funzione che, in quanto tale, regola la sua organizzazione in funzione del buon andamento, ergo, dell'interesse pubblico¹⁸.

Per concludere, e chiudere il percorso all'inizio delineato, un'ultima riflessione, peraltro naturalmente correlata alle precedenti, sul terzo punto: il rapporto esistente tra le funzioni di erogazione che le amministrazioni sono chiamate a svolgere e le risorse finanziarie che ad esse sono assegnate.

Si sottolineano due considerazioni che trovano costantemente riscontro nella giurisprudenza costituzionale: la prima, ovvia, secondo la quale alle amministrazioni devono essere assegnate e garantite risorse sufficienti per svolgere i loro compiti; la seconda, desumibile dall'art. 81 della Cost. secondo cui ogni previsione di nuova spesa deve essere accompagnata dall'assegnazione di risorse per farvi fronte¹⁹.

La stessa giurisprudenza della Corte, però, ha temperato questo principio nell'affermare che la necessità di assegnare nuove risorse non opera quando la legge nuova imponga all'amministrazione di svolgere compiti nuovi, che possano ritenersi una mera specificazione di funzioni già assegnate in precedenza all'amministrazione²⁰ (come potrebbe ipotizzarsi nel caso dei servizi pubblici in rete) e che dalla scarsità delle risorse non può desumersi una giustificazione per ammettere una riduzione delle attività e delle prestazioni²¹.

¹⁸ Secondo l'idea di amministrazione come valore già espressa a suo tempo da G. BERTI, *La pubblica Amministrazione come organizzazione*, Padova, 1968, ma anche da M. NIGRO, *Studi sulla funzione organizzatrice della Pubblica Amministrazione*, Milano, 1966, p. 117 dove afferma che « come complesso di mezzi per la cura degli interessi generali, l'organizzazione è modellata sugli interessi che deve curare e quindi necessariamente dipende, nella sua concreta configurazione, dal tipo di interessi che sono considerati come generali ». Posizione ripresa di recente anche da F.G. SCOCA, *La pubblica amministrazione come organizzazione*, in *Diritto amministrativo*, a cura di Mazzaroli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca, Bologna, 2005, parte generale, cap. 6, p. 283 ss.

nonché da M. CAMMELLI, *La pubblica amministrazione*, Mulino, 2005, p. 95 ss.

¹⁹ Esemplificativamente, si veda per tutte, Corte Cost. 31 dicembre 1993, n. 499 che riprendendo quanto già affermato con la sent. n. 381/1980 afferma il principio della rispondenza tra bisogni e mezzi.

²⁰ Così, tra le tante, Corte Cost. 21 luglio 1995, n. 347 che, nel richiamare il principio della contabilità pubblica per cui tutte le entrate debbono formare una massa inscindibile di mezzi da destinare alle spese iscritte in bilancio, dispone che tutte le entrate, a qualunque titolo assegnate dallo Stato alle regioni (nel caso di specie), confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni.

²¹ Come dobbiamo collocare il profilo

Ora, una valutazione complessiva dell'agire amministrativo nel contesto della globalizzazione dell'informatica pubblica presuppone, come afferma Masucci²², il diritto dei cittadini di non essere esclusi dall'uso e dal beneficio delle risorse telematiche che le strutture pubbliche possono offrire, ma, si aggiunge, quali servizi le Pubbliche Amministrazioni saranno in grado di erogare, con quali risorse e nel rispetto di quali regole?

Ci esimiamo, in questa sede, da una soluzione conclusiva limitandoci a prospettare l'esigenza di una ponderata selezione dei compiti dell'Amministrazione e delle modalità di erogazione che, da un lato, rispecchi (come peraltro nel tempo è sempre avvenuto²³) l'innovazione tecnologica, ma che, dall'altro, sia basata sia su una valutazione consapevole delle risorse finanziarie disponibili, conformemente al rispetto dei valori imposti dalla Costituzione, al conseguente diritto di « nuova cittadinanza »²⁴ e alle ripercussioni complessive che potranno derivare da tali scelte, perché « in fondo, è compito degli uomini fare in modo che la disponibilità di nuove tecnologie non provochi un arretramento sul piano dei valori »²⁵.

di cui ci stiamo occupando: nuova funzione o specificazione di una già assegnata? A ben vedere non credo si possa affermare che si tratti di nuove funzioni, ma, al contrario, di diverse modalità per l'esercizio dell'azione amministrativa in linea con l'esigenza di delineare un'amministrazione in grado di soddisfare concretamente gli obiettivi per i quali si legittima l'esercizio della funzione pubblica. Capacità dell'amministrazione dagli importanti risvolti anche alla luce del fenomeno competitivo ascrivibile all'economia mondiale che impone ai Paesi apparati amministrativi la cui organizzazione e la cui attività siano funzionali allo sviluppo economico; dunque orientati all'efficienza e all'economicità. Per un approfondimento su quest'ultimo aspetto, si veda G. LAFAY, *Capire la globalizzazione*, Bologna, 1996; mentre sui profili attinenti il principio di adeguatezza delle risorse si legga A. TRAVI, *Il limite della copertura finanziaria*, in *Annuario AIPDA 2004*, Milano, 2005, p. 11 ss.

²² A. MASUCCI, *Erogazione on line dei servizi pubblici e teleprocedure amministrative. Disciplina giuridica e riflessi sull'azione amministrativa*, in *Dir. pubbl.* 2003, n. 3.

²³ Interessanti, anche se mirate all'approfondimento di profili diversi, le considerazioni di G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Il Mulino, Bologna, 2002, che, riprendendo considerazioni a suo tempo espresse da S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995 e F. SPANTIGATI, *La complementarità tra tecnologia e diritto*, in *Jus*, 1995, p. 53 ss., sottolinea come l'adeguamento del diritto alla tecnologia, in quanto processo naturale e scontato, sia un processo evidente (p. 10 « *si finisce così per non prestare abbastanza attenzione al fatto che il diritto è sempre stato in relazione con le tecnologie* »; p. 13/16 « ... il diritto cambia ed evolve... è allora possibile formulare una domanda: se la storia dimostra che il diritto ha subito importanti evoluzioni ogniquale volta l'uomo ha avuto a disposizione nuove tecnologie per... rappresentare il pensiero giuridico, oggi che sulla scena irrompe... la tecnologia digitale è lecito attendersi un cambiamento dal diritto? »).

²⁴ S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, Roma-Bari, 1990, p. 90 ss.

²⁵ G. PASCUZZI, *op. cit.*, p. 206.